

Esente da bollo

N.129596 di repertorio n.19709 di raccolta

REGISTRATO

A VARESE

IL 01/12/2014

n. 14233 Serie

Euro 200,00

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 26 = ventisei = novembre = 2014 = duemilaquattordici

a Varese, in un salone della Scuola Europea, in via Montello n. 118, alle ore 18,15

(diciotto e minuti quindici).

NUOVO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE E OGGETTO

ART. 1 -

E' costituita una società cooperativa denominata:

"COOPERATIVA MENSA DELLA SCUOLA EUROPEA DI VARESE"

brevemente detta "COMSEV" Soc. Coop.

ART. 2 - La società ha sede in Varese.

Il trasferimento della stessa nell'ambito dello stesso Comune, non costituendo modifica dell'atto costitutivo, è di competenza dell'organo amministrativo.

La società ha facoltà di istituire altrove succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

ART. 3 - Scopo della società è organizzare, coordinare e gestire il servizio di mensa usufruibile dagli alunni della Scuola Europea di Varese, dai genitori e dai parenti entro il primo grado dei medesimi alunni, e dal personale insegnante, nonché amministrativo e di servizio della Scuola Europea di Varese.

Per il raggiungimento del descritto scopo sociale la Cooperativa potrà o agire direttamente assumendosi l'onere della preparazione e distribuzione dei pasti, ovvero stipulare contratti di appalto, o di subappalto con terze economie.

Ancora per il raggiungimento del descritto scopo sociale la Cooperativa potrà ricevere dai soggetti utenti del servizio di mensa, mandati finalizzati alla migliore organizzazione del servizio medesimo, incassare somme destinate al pagamento delle aziende fornitrici, incassare corrispettivi delle attività svolte dalla Cooperativa, nell'interesse degli utenti del servizio di mensa, nell'ambito della organizzazione e della concreta erogazione dei servizi mensa.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa potrà, infine, compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie ritenute necessarie o anche semplicemente opportune; la Cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge e chiedere e ottenere contributi di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche.

La società ha scopo mutualistico e non di lucro.

La Cooperativa svolge la sua attività rispettando il principio di parità di trattamento.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi, in tale ipotesi, le condizioni dei rapporti verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

- a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;
- d) in caso di trasformazione o scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO II

DURATA

ART. 4 - La società avrà durata sino al 31 agosto 2050.

Potrà essere prorogata con deliberazione dei soci prima della scadenza del termine.

ART. 5 - Lo scioglimento, nel caso in cui la società abbia contratto mutui per l'acquisto di cespiti aziendali, non potrà avvenire prima dell'estinzione di tali mutui.

TITOLO III

CAPITALE E QUOTE SOCIALI

ART. 6 - Il capitale della società è variabile entro la misura stabilita dalle leggi speciali per i privilegi fiscali ed è costituito da un numero illimitato di quote nominative da Euro 25,00.= (venticinque/00) ciascuna.

La società può emettere quote nominative trasferibili sottoscritte da soci sovventori, da Euro 25,00.= (venticinque/00) ciascuna.

ART. 7 - Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere tante quote il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

TITOLO IV

SOCI

ART. 8 - Il numero di soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al limite stabilito dalla Legge.

Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Quando i soci sono persone fisiche la cooperativa può evitare lo scioglimento deliberando prima del termine, l'adozione delle norme delle società a responsabilità limitata, mediante approvazione di un nuovo statuto.

I soci che non concorrano a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Possono far parte della società cooperativa tutti coloro che rivestono lo status di genitori di studenti della Scuola Europea di Varese, gli studenti maggiorenni ed il personale insegnante, amministrativo e di servizio della medesima Scuola Europea di Varese.

Possono far parte della società cooperativa Enti, società o associazioni anche non riconosciute solo come soci sovventori.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della società.

Non possono rivestire la qualifica di soci le persone, gli Enti, le società e le associazioni che esercitino in proprio attività similari od in concorrenza con quella della società cooperativa resta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di risolvere l'eventuale conflitto d'interesse.

ART. 9 - Oltre ai soci ordinari di cui all'art. 8, è consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario alle esigenze della società, e comunque in numero non superiore al 12 (dodici) per cento del numero complessivo dei soci.

Possono entrare a far parte della cooperativa anche soci sovventori. Il socio sovventore deve accettare la limitazione del diritto di voto di cui infra, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

La quota del socio sovventore non può essere inferiore a 100 (cento) volte la quota ordinaria.

Le qualifiche di socio ordinario e socio sovventore sono incompatibili.

I voti attribuibili al singolo socio sovventore non possono essere superiori a 3 (tre).

In tutti i casi, il totale complessivo dei voti dei soci sovventori non deve superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, così come previsto dall'art. 4 legge 59/92.

ART. 10 - Tutti coloro che intendono essere ammessi come soci sono tenuti a presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, comprovando di essere in possesso dei requisiti descritti, dichiarando di obbligarsi all'osservanza del presente statuto e dell'atto costitutivo, specificando il numero di quote che si intende sottoscrivere.

Trattandosi di persona fisica, la domanda deve riportare i dati anagrafici del soggetto e lo "status" dello stesso.

Trattandosi di persona giuridica od Associazione, anche non riconosciuta, la domanda deve riportare i dati della società, dell'Associazione, l'indicazione del legale rappresentante e dell'eventuale delegato all'assemblea della Cooperativa ed estratto della delibera dell'organo sociale che ha deciso l'adesione.

ART. 11 - Spetta al Consiglio di Amministrazione accogliere o respingere le domande di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

L'accoglimento della domanda deve essere comunicato, con qualsiasi idoneo mezzo, anche a mezzo fax o email, all'interessato ed annotato sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato mediante lettera raccomandata agli interessati, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 12 - Coloro che hanno presentato domanda di ammissione come soci alla cooperativa, nell'ipotesi di accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio di Amministrazione, dovranno:

- versare la tassa di ammissione che sarà stabilita, per la prima volta nell'atto costitutivo, e poi anno per anno dal Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrivere e liberare le quote, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'ammissione nella cooperativa: non adempiendo a tale obbligo, l'ammissione decade.

ART. 13 - L'aspirante acquista la qualità di socio dopo aver ottemperato a quanto stabilito negli artt. 10, 11 e 12.

ART. 14 - Nel caso in cui gli adempimenti di cui agli artt. 10, 11 e 12 non risultino attuati l'ammissione si deve intendere come non avvenuta e l'eventuale versamento eseguito nel frattempo verrà incamerato dalla società e passato al fondo di riserva.

ART. 15 - Le quote non possono essere cedute, né sottoposte a pegno o vincolo con effetto verso la Società, senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il preventivo parere del Consiglio di Amministrazione si applica anche alle quote sottoscritte dai soci sovventori.

ART. 16 - Le persone fisiche decadono dalla qualifica di socio al cessare della frequenza scolastica della Scuola Europea di Varese da parte dei figli ovvero, nel caso di soci studenti, al cessare dello status di studente della Scuola Europea di Varese, ovvero, nel caso di personale insegnante o amministrativo e di servizio, al cessare del rapporto di lavoro con la Scuola Europea di Varese.

A prescindere dai casi di decadenza che precedono, i soci cessano di far parte della società cooperativa per:

- morte;
- scioglimento di Ente, Società o Associazione;
- recesso;
- esclusione;
- esercizio in proprio di attività simile o concorrenziale con quella della società cooperativa.

ART. 17 - I soci decaduti, deceduti, receduti o esclusi hanno diritto alla liquidazione della quota, che deve essere richiesto entro tre mesi dalla data di decadenza, ma non hanno diritto ad alcuna quota parte di riserva, comunque e sotto qualsiasi denominazione, iscritta in bilancio se il rimborso della quota non viene richiesto entro tre mesi la stessa verrà incamerata tra le riserve della società.

TITOLO V

PATRIMONIO, BILANCIO E UTILI

ART. 18 - Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00)ciascuna;

- dal fondo di riserva legale;
- dal fondo di riserva ordinaria;
- dal fondo di riserva straordinaria costituito dalle eccedenze attive d'esercizio ovvero da contributi, provvidenze, agevolazioni, donazioni, lasciti ed elargizioni;
- dai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperativa.

ART. 19 - Il bilancio deve essere: compilato per l'esercizio sociale, decorrente dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno; e presentato all'assemblea per la sua approvazione.

ART. 20 –

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo e comunque in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta al fondo di riserva ordinario, detratta la quota di cui alla lettera b) ed eventualmente alla lettera d).

ART. 21 - Durante l'esistenza della società è vietata, in ogni caso, ogni ripartizione delle riserve tra i soci.

TITOLO VI

ASSEMBLEE

ART. 22 - L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione, sia presso la sede sociale, sia altrove purché in Lombardia.

ART. 23 –

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa e in locali della Scuola Europea di Varese almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza; l'organo amministrativo potrà curare che l'avviso di convocazione sia inviato individualmente ai soci nel medesimo termine di 8 (otto) giorni con il mezzo che riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero fax o posta elettronica (e-mail), qualora tali indirizzi del socio risultino annotati al libro soci, ovvero con pubblicazione sul portale della società.

ART. 24 - Quando non sono osservate le norme di cui agli artt. 22 e 23, le assemblee sono valide se intervengono:

- tutti i soci aventi diritto al voto o all'intervento, in proprio o per delega;
- la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la maggioranza dei componenti dell'Organo di Controllo.

Tuttavia in tali ipotesi:

- ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;
- dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assembleari, ai componenti non presenti dei predetti organi.

ART. 25 - Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, in prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti esprimibili.

In prima convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati;

in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei voti presenti e/o rappresentati.

Quando l'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione della società occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno un terzo dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

ART. 26 - L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il maggior termine stabilito dalla legge:

- discute ed approva il bilancio dell'esercizio precedente;
- delibera in punto agli organi sociali e, in generale, delibera sugli oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dallo statuto e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per domanda del collegio sindacale (ove esistente) o per domanda di almeno un decimo dei soci.

ART. 27 - L'assemblea straordinaria è convocata ai sensi di legge e delibera su quanto per legge è di sua competenza e, in ogni caso, sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART. 28 - Le assemblee, ordinarie e straordinarie, potranno, in ogni caso, aver luogo quando il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta domanda per iscritto:

- da almeno due sindaci effettivi (ove esistenti);
- da almeno un decimo dei soci;

con l'indicazione degli argomenti da trattare.

ART. 29 - Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle quote possedute.

ART. 30 - Ogni socio che sia impedito di partecipare all'assemblea ha la possibilità di farsi rappresentare da ogni altro socio non amministratore e neppure sindaco, mediante delega scritta.

ART. 31 - Ogni mandatario non può rappresentare più di dieci soci della propria categoria.

ART. 32 - Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 33 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea anche non socio.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

In caso di votazione a mezzo scheda, l'Assemblea elegge due scrutinatori che assistono il Segretario per lo spoglio.

Art. 34 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate, nonché ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

TITOLO VII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 35 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, eletti dall'assemblea tra i soci e, per la prima volta, nell'atto costitutivo.

Se l'Associazione dei Genitori degli Alunni della Scuola Europea di Varese assumerà la veste di socio sovventore, uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione sarà eletto su designazione della stessa Associazione.

ART. 36 - I consiglieri durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

ART. 37 - I consiglieri, nella prima sessione del Consiglio, nominano il Presidente, ad eccezione della prima volta che sarà eletto nell'atto costitutivo, ed il vicepresidente che eserciterà le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

ART. 38 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione competono la rappresentanza e la firma sociale.

ART. 39 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Lombardia, dal Presidente quando questi lo reputi necessario ovvero opportuno, oppure in seguito a domanda di almeno due consiglieri o di almeno due sindaci effettivi.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata a mezzo di lettera raccomandata o con fax da inviarsi a tutti gli aventi diritto otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, o in caso di urgenza, con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

ART. 40 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si devono ritenere valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

ART. 41 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisce una maggioranza diversa.

A parità di voti prevale il voto di chi presiede.

ART. 42 - Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società cooperativa finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali.

Allo scopo di meglio conseguire l'oggetto sociale il Consiglio di Amministrazione può deliberare la nomina di comitati tecnici composti da soggetti anche non soci.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di conferire parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad uno o più consiglieri con correlato conferimento dell'uso della firma sociale; il Consiglio di Amministrazione può, altresì, conferire incarichi e procure relativamente a specifiche mansioni a soggetti anche non soci, anche non membri del Consiglio medesimo.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

TITOLO VIII

CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI

ART. 43 - Oltre quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2422 del cod. civ., i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, ovvero almeno un ventesimo, quando la Cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esistente. I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la

mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE

ART. 44 - La cooperativa può nominare il Collegio Sindacale e/o il Revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria; qualora sia nominato e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

Il collegio sindacale - se nominato - si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra non soci.

ART. 45 - I sindaci - se nominati - durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

TITOLO IX

SCIoglimento DELLA SOCIETA' E VARIE

ART. 46 - La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

In caso di scioglimento, l'assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

ART. 47 - Allo scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del valore nominale del capitale effettivamente versato dai soci, ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) del cod. civ..

E' tassativamente vietata la distribuzione di riserve, comunque denominate, ai soci.

ART. 48 - Tutte le controversie che potrebbero sorgere tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, se nominati, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno risolte da un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale competente per sede sociale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dal Collegio Arbitrale nominato.

Il Collegio Arbitrale procede in via irrituale, con dispensa di ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Tutte le controversie sopra indicate dovranno essere oggetto di tentativo preliminare di conciliazione, prima di iniziare il procedimento di arbitrato.

La conciliazione dovrà essere svolta in base alla procedura di conciliazione del Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale ove ha sede la società, ovvero, se ivi non istituita, della Camera Arbitrale di Milano.

Per quanto sopra non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

ART. 49 - Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art.2519 si possono applicare, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Letto e confermato

Varese, 26 novembre 2014

Firmati: Athina Pyrrou - RODOLFO BREZZI NOTAIO